

Comune di Valenzano

Provincia di Bari

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 70 del 08 Luglio 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TASI PER L'ANNO 2015.

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **otto** del mese di **Luglio** con inizio alle ore **10,00** nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Antonio LOMORO** e risultano presenti i seguenti Assessori

			Pres.	Ass.
LOMORO Antonio	Sindaco – Presidente		si	
1 PARTIPILO	Lucia	Vice Sindaco	si	
2 ANELLI	Pamela	Assessore		si
3 CARELLA	Antonio	“	si	
4 PIETRANTONIO	Porzia	“	si	
5 CAVALLO	Teodoro	“	si	
			5	1

Partecipa ed assiste il Segretario Generale **dott. Vincenzo Zanzarella**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su quanto riportato in oggetto.

Si premette che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi del Testo Unico EE.LL, sono stati acquisiti i pareri in allegato

Proposta al consiglio C.le

PREMESSO CHE :

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile (facoltà), ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sovra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. N°201/2011 convertito dalla legge n°214/2011 e succ. modifiche ed integraz.;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, per il 2014 era possibile superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell'aliquota TASI di un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

- la Legge 23 dicembre 2014 n.190 all'art. 1 comma 679, modificando l'art. 1 comma 677 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto **anche per il 2015** quanto originariamente previsto solo per il 2014 con riferimento, oltre al vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, alla possibilità di superare i limiti previsti nel succitato art. 1 comma 677 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 394.063,87
Servizi di polizia locale	€. 566.118,66
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 183.751,85
Segreteria generale, personale e organizzazione	€. 447.010,32
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€. 225.885,88
Impianti sportivi	€. 26.518,49
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona	€. 69.293,07
TOTALE	€. 1.912.642,14

VISTO :

- l'art. il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normativa ivi richiamata;
- la Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014 n.190;

VISTO l'art. 1 comma 677 della Legge n°147/2013 come modificato dal decreto legge nr. 16/2014, convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 n.190;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l'IMU sia per la TASI, proporre all'approvazione del Consiglio la determinazione delle sotto indicate aliquote, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto l'aspetto della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto l'aspetto della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL. (D. Lgs.nr.267/2000);

VISTO il parere positivo di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 2° comma del D.Lgs.nr.267/2000;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'**IMU e TASI**, con efficacia dal **1° gennaio 2015**:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili e terreni agricoli	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D Aliquota per alloggi concessi ad uso gratuito a parenti/affini di 1° grado	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 7,6 per mille

- a) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **200,00 €**;
- b) Che spetterà alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta da parte dei relativi soggetti passivi e che per l'anno d' imposta 2015 sono considerati i valori venali adottati con deliberazione di G.M. del 2012;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 diverse da quelle di cui alle Cat. A/1, A/8 e A/9;	<u>1,5 per mille</u>
Aliquota per abitazione principale di cui alle Cat. A/1, A/8 e A/9;	0
Aliquota per comodati	0
Aliquota per le aree edificabili	0
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0

- a) **Di stabilire di non applicare alcuna detrazione sull'imposta dovuta per le unità adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le relative pertinenze;**
- b) Di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al **36%**.

Di dare atto che con regolamento IUC sono state stabilite varie agevolazioni/ riduzioni ed esenzioni da applicare ad alcune categorie;

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica comunale (IUC) sarà effettuata nei termini fissati dal vigente Regolamento IUC, adottato con deliberazione consiliare nr. 25 dell'08.08.2014;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.

Il presente atto derivante dal verbale di seduta viene sottoscritto e certificato come segue

IL SINDACO PRESIDENTE

Antonio Lomoro

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vincenzo Zanzarella

I Pareri sono riportati ed inseriti in delibera

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vincenzo Zanzarella

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e rimarrà in pubblicazione dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, Decreto Legislativo 18/8/20000, nr. 267 (n° _____ Reg. Pub);
- È stata comunicata, in elenco con lettera n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dalla Legge

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vincenzo Zanzarella

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non sono pervenute richieste di invito al controllo (ex art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art. _____ del vigente Statuto Comunale

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vincenzo Zanzarella